



**CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO**

REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 4.04.2024



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, e degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 117 del 2017.
2. Il Comune di Cassano Magnago promuove e sostiene le libere forme associative senza scopo di lucro che operano in Città, riconoscendone il valore quale mezzo e strumento di socializzazione, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, di formazione della persona. nonché di miglioramento degli stili di vita.
3. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa e sostiene l'apporto fondamentale degli Enti del Terzo Settore al conseguimento delle finalità pubbliche; sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi; privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile; promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari; incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato; attiva connessioni tra cittadinanza attiva per l'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani nel perseguimento dell'interesse generale.
4. L'Albo delle Associazioni è uno strumento che offre una serie di vantaggi sia alle Associazioni ed Enti del Terzo Settore iscritti, sia all'amministrazione comunale di Cassano Magnago. Da una parte facilita gli iscritti nell'ottenere le autorizzazioni necessarie per organizzare attività rivolte ai cittadini, nonché la concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune mediante convenzioni finalizzate a favorire lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità. Dall'altra permette all'Amministrazione Comunale di programmare una serie di iniziative culturali, ricreative, sportive e sociali insieme alle Associazioni ed Enti del Terzo Settore iscritti.
5. L'Albo è composto da associazioni senza scopo di lucro, che operano in Città in ambito:
 - **sportivo:** attività, promozione ed animazione sportiva
 - **culturale:** educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, animazione ricreativa, promozione turistica
 - **sociale:** assistenza sociale, sanità;
 - **altro:** impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, valorizzazione del patrimonio naturalistico.
6. L'iscrizione all'Albo è disposta dalla Giunta Comunale.

Articolo 2

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono iscriversi all'Albo le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore con sede operativa nel Comune di Cassano Magnago alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni: le seguenti associazioni:
 - le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore);
 - le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale, svolgono la loro attività in ambito comunale;
 - le Associazioni sportive dilettantistiche.
3. Ai fini dell'iscrizione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Svolgere la propria attività da almeno un anno dalla costituzione;
 - Essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - Svolgere attività per fini di solidarietà e/o utilità sociale;
 - Avere sede nel territorio comunale e/o operare in modo effettivo e continuato;
 - Essere dotate di un atto costitutivo e di uno Statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, nonché lo scopo di natura ideale e non economico;
 - Essere caratterizzate dalla democraticità della struttura associativa, dalla non discriminazione, di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati, dal pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dalla elettività e dalla gratuità delle cariche sociali;
4. Non si possono iscrivere all'Albo Comunale delle Associazioni ai sensi D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore":
 - a) le formazioni e le associazioni politiche;
 - b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - c) le associazioni di datrici e datori di lavoro, enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
 - d) gli enti religiosi, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale;
 - e) le imprese sociali, se non costituite come associazioni o fondazioni, le cooperative sociali e le società di capitali;
 - f) le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale, di altri enti o amministrazioni pubbliche, che fra i propri soci annoverano enti pubblici;
 - g) le società di mutuo soccorso, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 42, 43, 44 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore";
 - h) non possono essere altresì iscritti enti ed associazioni che occupano senza titolo spazi pubblici o privati.

Articolo 3

Modalità di Iscrizione

1. Per la domanda di Iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni deve essere utilizzato apposito modulo predisposto, firmato dal Legale Rappresentante dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quello che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.
2. Al momento dell'iscrizione l'Associazione deve presentare i seguenti documenti:
 - Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - Copia del decreto iscrizione (se posseduto) Albo/Registro regionale o nazionale;
 - Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - Dichiarazione che attesti che i soci concorrono alla vita sociale con collaborazione personali volontarie;
 - Relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle programmate dall'Associazione, datata e firmata dal Legale Rappresentante;
 - Copia del Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità, qualora non firmata digitalmente;

Articolo 4

Obblighi degli iscritti all'Albo

1. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di comunicare, nel termine di 30 giorni, qualsiasi variazione statutaria o dei dati dichiarati in sede di iscrizione.
2. L'iscrizione all'elenco non attribuisce alle associazioni il diritto di utilizzare o riprodurre l'emblema comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione, tranne per le iniziative ufficialmente condivise ed autorizzate dall'Amministrazione.

Articolo 5

Revisione periodica

1. La validità dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni è annuale;
2. Non è ammesso il rinnovo tacito;
3. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo devono presentare al Comune entro il **31 Marzo** la seguente documentazione:
 - relazione illustrativa circa le iniziative e le attività di rilevante utilità sociale o di pubblico interesse svolte, anche in collaborazione con il Comune, nel territorio comunale nell'anno precedente alla richiesta di rinnovo, datata e firmata dal legale rappresentante;
 - autocertificazione di conferma o aggiornamento, su modulo appositamente predisposto dal Comune, dei dati dichiarati dall'associazione al momento dell'iscrizione.
 - Copia del Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità, qualora non firmata digitalmente .
4. Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell'Albo invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando 15 giorni come termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio

Art. 6
Cause di cancellazione dall'Albo

1. Sono cause di cancellazione dall'Albo:
 - a) la sopravvenuta perdita dei requisiti di iscrizione presenti nel Regolamento;
 - b) la mancata produzione della documentazione per il mantenimento dell'iscrizione.
2. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è comunicato, entro 30 giorni, via PEC/mail.
3. Il soggetto nei confronti del quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Articolo 7
Pubblicità del Registro

1. L'Albo delle Associazioni è pubblico ed è aggiornato ogni anno ed è consultabile nel sito istituzionale del Comune

Articolo 8
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, da eseguirsi ad intervenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
4. Di approvare i seguenti modelli costituenti parte integrante e sostanziale del presente Regolamento:
 - modello di richiesta di iscrizione (all. A);
 - modello di conferma o aggiornamento iscrizione (all. B)